

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommarario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CE) n. 2314/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2315/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso 3
- * **Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 4
- Regolamento (CE) n. 2317/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 126 559 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese 16
- Regolamento (CE) n. 2318/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1761/98 e che porta a 71 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese 18
- * **Regolamento (CE) n. 2319/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1462/98** 20
- * **Regolamento (CE) n. 2320/98 della Commissione, del 27 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2144/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2314/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	80,7
	204	70,4
	999	75,5
0707 00 05	052	73,5
	999	73,5
0709 90 70	052	93,4
	999	93,4
0805 30 10	052	57,6
	388	62,1
	524	27,8
	528	44,8
	999	48,1
0806 10 10	052	132,1
	400	237,1
	999	184,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	32,1
	064	41,1
	388	35,0
	400	76,4
	404	62,7
	800	156,9
	999	67,4
0808 20 50	052	100,6
	064	60,2
	400	84,3
	720	97,9
	728	126,7
	999	93,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2315/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 2290/98 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 8 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;
considerando che i quantitativi chiesti il 23 ottobre 1998 superano il quantitativo disponibile di 8 000 tonnellate; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di

riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 23 ottobre 1998;

considerando che, data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che esse acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2290/98 il 23 ottobre 1998, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 35,30 % per il riso destinato alla Svizzera e del 41,99 % per il riso delle destinazioni 02, 03 e 05 dell'allegato al regolamento (CE) n. 2290/98.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 24 ottobre 1998, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2290/98.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 286 del 23. 10. 1998, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 2316/98 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1998

che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che la direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽³⁾, fissa una nuova procedura di autorizzazione degli additivi mediante regolamento che sarà interamente applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1999; che nel periodo transitorio gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare disposizioni legislative per evitare l'insorgere di confusione circa la normativa in vigore; che gli Stati membri devono assicurare che tutta la normativa non conforme al presente regolamento venga abrogata;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati sperimentati con successo nuovi additivi appartenenti alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi additivi;

considerando che, per distinguere un nuovo additivo appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti» da un altro additivo del medesimo gruppo già autorizzato, occorre modificare la denominazione di quest'ultimo;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati nuovi additivi appartenenti al gruppo «Oligoelementi», in particolare agli elementi «Rame-Cu», «Manganese-Mn» e «Zinco-Zn»; che dagli studi realizzati risulta che questi nuovi additivi possono essere autorizzati;

considerando che, per prevenire qualsiasi effetto dannoso per i cani, è opportuno ridurre il tenore massimo

ammesso in un alimento completo dell'additivo «Etossichina» appartenente al gruppo «Antiossidanti»;

considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego di un additivo già autorizzato appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego;

considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo un nuovo impiego dell'additivo «3-fitasi» già autorizzato e appartenente al gruppo «Enzimi»; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego;

considerando che, per fini di trasparenza, è opportuno che negli allegati del presente regolamento figurino, a seconda del caso, gli altri additivi appartenenti al medesimo gruppo o gli altri impieghi autorizzati dell'additivo; che al tempo stesso è opportuno prorogare per un periodo determinato il termine per l'autorizzazione degli additivi già autorizzati a livello nazionale, il cui studio non è stato completato e che appartengono al medesimo gruppo di additivi delle nuove sostanze autorizzate dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La sostanza «Beta-carotene», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo E 160a nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

2. La sostanza «Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) ricca di astaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo n. 12 nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 39.

3. La sostanza «Chelato rameico di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E4 «Rame-Cu», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

4. La sostanza «Chelato di manganese di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E5 «Manganese-Mn», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

5. La sostanza «Chelato di zinco di amminoacidi, idrato», appartenente al gruppo «Oligoelementi», elemento E6 «Zinco-Zn», è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo E 324 «Etossichina», appartenente al gruppo «Antiossidanti», sono sostituite, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, dalle condizioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1998.

2. L'additivo E 161g «Cantaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», per quanto riguarda la categoria di animali «Uccelli da compagnia e ornamentali», può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3. L'additivo «3-fitasi (EC 3.1.3.8)», appartenente al gruppo «Enzimi», può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

4. L'additivo n. 11 «Phaffia rodozyma ricca di astaxantina», appartenente alla parte 1 «Carotenoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», per quanto riguarda la categoria di animali «Salmoni, trote» può essere autorizzato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

N.	Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
						minimo mg/kg di alimento completo	massimo		
		Sostanze coloranti, compresi i pigmenti 1. Carotenoidi e xantofille:							
	E 160a	Beta-carotene	$C_{40}H_{56}$	Canarini	—	—	—	—	30. 9. 1999
	E 160c	Capsantina	$C_{40}H_{56}O_3$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
	E 160e	Beta-apo-8'-carotenale	$C_{30}H_{40}O$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
	E 160f	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico	$C_{32}H_{44}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato

N.	Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
						minimo	massimo		
	E 161b	Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
	E 161c	Criptoxantina	$C_{40}H_{56}O$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
	E 161g	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
				Salmoni, trote	—	—	80	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi 100 mg/kg di alimento completo.	A tempo indeterminato

N.	Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore massimo		
				Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
				Uccelli da compagnia e ornamentali	—	—	—	—	30. 9. 1999
	E 161h	Zeaxantina	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
	E 161i	Citraxantina	$C_{33}H_{44}O$	Galline ovaiole	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille)	—	A tempo indeterminato
	E 161j	Astaxantina	$C_{40}H_{52}O_4$	Salmoni, trote	—	—	100	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi La miscela di astaxantina e cantaxantina è ammessa a condizione che la quantità totale non superi 100 mg/kg di alimento completo.	A tempo indeterminato

N.	Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
						minimo mg/kg di alimento completo	massimo mg/kg di alimento completo		
11		Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (CBS 1116.94)	Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (CBS 1116.94) ucciso, contenente almeno 2,5 g di astaxantina per kg di additivo	Pesci ornamentali Salmoni, trote	—	—	—	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non supera i 100 mg/kg di alimento completo.	A tempo indeterminato 21. 4. 1999
12		Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) ricca di astaxantina	Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC 74219) ucciso, contenente almeno 4,0 g di astaxantina per kg di additivo ed avente un tenore massimo di 2 000 mg/kg di etossichina	Salmoni, trote	—	—	100	Il tenore massimo riportato è espresso in astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall'età di 6 mesi. La miscela dell'additivo con la cantaxantina è ammessa solo se la quantità totale di astaxantina e di cantaxantina non supera i 100 mg/kg di alimento completo. Dichiarare il tenore di etossichina.	30. 9. 1999

ALLEGATO II

Numero CE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
E4	Rame-Cu	Acetato di rame, monoidrato	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	<p>Suini all'ingrasso: negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana alla macellazione: 35 (in totale)</p> <p>negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da 6 mesi alla macellazione: 35 (in totale)</p> <p>Suini da riproduzione: 35 (in totale)</p> <p>Vitelli: — alimenti per allattamento: 30 (in totale) — altri alimenti completi: 50 (in totale)</p> <p>Ovini: 15 (in totale)</p> <p>Altre specie o categorie di animali: 35 (in totale)</p>	—	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di rame, monoidrato	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$			
		Cloruro rameico, diidrato	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$			
		Metionato di rame	$\text{Cu}(\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2\text{S})_2$			
		Ossido rameico	CuO			
		Solfato rameico, pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$			

Numero CE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
		Solfato rameico monoidrato	CuSO ₄ · H ₂ O	<p>Suini all'ingrasso: negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana alla macellazione: 35 (in totale)</p> <p>negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da 6 mesi alla macellazione: 35 (in totale)</p> <p>Suini da riproduzione: 35 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Altre specie o categorie di animali, ad esclusione dei vitelli: 35 (in totale)</p>	<p>Latte scremato in polvere denaturato ed alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: — rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 della Commissione; — indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato del quantitativo di rame aggiunto, espresso come elemento</p>	A tempo indeterminato
		Solfato rameico, pentaidrato	CuSO ₄ · 5H ₂ O			

Numero CE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
E5	Manganese -Mn	Chelato rameico di aminoacidi, idrato	Cu (x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di qualsiasi aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500	Suini all'ingrasso: negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è pari o superiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17 ^a settimana alla macellazione: 35 (in totale) negli Stati membri in cui la densità media della popolazione suina è inferiore a 175 capi per 100 ha di superficie agricola utilizzata: — fino a 16 settimane: 175 (in totale) — dalla 17 ^a settimana a 6 mesi: 100 (in totale) — da 6 mesi alla macellazione: 35 (in totale) Suini da riproduzione: 35 (in totale) Altre specie o categorie di animali ad esclusione di ovini e vitelli prima dell'inizio della ruminazione: 35 (in totale)	Una quantità massima di 20 mg/kg di rame nell'alimento completo può provenire da chelato rameico di aminoacidi, idrato.	A tempo indeterminato
		Carbonato manganeseo	MnCO ₃	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro manganeseo, tetraidrato	MnCl ₂ · 4H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Fosfato acido di manganese, triidrato	MnHPO ₄ · 3H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido manganeseo	MnO	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Ossido manganeseo	Mn ₂ O ₃	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato manganeseo, tetraidrato	MnSO ₄ · 4H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Solfato manganeseo, monoidrato	MnSO ₄ · H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato

Numero CE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione	
E6	Zinco-Zn	Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	Mn (x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di qualsiasi aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500	250 (in totale)	Una quantità massima di 40 mg/kg di manganese nell'alimento completo può provenire da chelato di manganese di aminoacidi, idrato	A tempo indeterminato	
			Lattato di zinco, triidrato	Zn(C ₃ H ₃ O ₃) ₂ · 3H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
			Acetato di zinco, diidrato	Zn(CH ₃ COO) ₂ · 2H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
			Carbonato di zinco	ZnCO ₃	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
			Cloruro di zinco, monoidrato	ZnCl ₂ · H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
			Ossido di zinco	ZnO	250 (in totale)	Tenore massimo di piombo: 600 mg/kg	A tempo indeterminato
			Solfato di zinco, eptaidrato	ZnSO ₄ · 7H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
			Solfato di zinco, monoidrato	ZnSO ₄ · H ₂ O	250 (in totale)	—	A tempo indeterminato
			Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	Zn (x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di qualsiasi aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500	250 (in totale)	Una quantità massima di 80 mg/kg di zinco nell'alimento completo può provenire da chelato di zinco di aminoacidi, idrato	A tempo indeterminato

ALLEGATO III

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minimo	massimo		
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	$C_{11}H_{16}O_2$	Tutte le specie o categorie di animali, ad eccezione dei cani	—	—	150: da soli o con gli altri	Tutti gli alimenti per animali	A tempo indeterminato
E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	$C_{13}H_{24}O$						
E 324	Etossichina	$C_{14}H_{19}ON$						
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	$C_{11}H_{16}O_2$	Cani	—	—	150: da soli o con gli altri	La miscela dell'etossichina con BHA e/o BHT è ammessa a condizione che la quantità totale non superi 150 mg/kg di alimento completo	A tempo indeterminato
E 321	Butilidrossitoluene (BHT)	$C_{15}H_{24}O$						
E 324	Etossichina	$C_{14}H_{19}ON$	Cani	—	—	100		

ALLEGATO IV

N.	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Attività		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					minima	massima		
					Unità di attività per kg di alimento completo			
1	3-fitasi (EC 3.1.3.8)	Preparazione di 3-fitasi prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) avente un'attività minima di fitasi di 5 000 FTU (°)/g per i preparati solidi e liquidi	Suini (tutte le categorie di animali) Galline (tutte le categorie di animali) Tacchini	—	—	—	—	21. 4. 1999
				—	—	—	1. Indicare nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela la temperatura e la durata di magazzinaggio e la stabilità della granulazione 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: 200-800 FTU 3. Da utilizzare negli alimenti composti con un tenore minimo di 0,3 % di fitato, come ad esempio il 20 % di grano	21. 4. 1999
				—	125 FTU	—		30. 9. 1999

(¹) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da fitato di sodio, a pH 5,5 e a 37 °C.

REGOLAMENTO (CE) N. 2317/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 126 559 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1667/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 108 187 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese, che la Svezia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 18 372 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 126 559 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1667/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1667/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 126 559 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 126 559 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Stallarholmen	2 062
Motala	2 807
Rök	4 994
Gamleby	2 835
Ättersta	7 584
Broddbo 1	5 997
Velanda	7 645
Hova	12 981
Brännarp	2 624
Helsingborg	37 526
Djurön	39 504*

REGOLAMENTO (CE) N. 2318/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1761/98 e che porta a 71 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1761/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2043/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 64 000 tonnellate di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese, che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 7 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 71 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1761/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1761/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 71 000 tonnellate di sorgo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 71 000 tonnellate di sorgo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 18.⁽⁶⁾ GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 15.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Région Sud-Ouest (Bordeaux-Toulouse)	51 200
Région Sud-Est (Lyon-Montpellier)	19 800*

REGOLAMENTO (CE) N. 2319/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1462/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in carni congelate per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 è stato fissato dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/98⁽⁶⁾; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine di intervento, ai fini dell'approvvigionamento di Madera in tale periodo;considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁸⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;considerando che l'approvvigionamento comunitario di Madera in carni bovine è subordinato alla presentazione di certificazioni di aiuto rilasciate dalle competenti autorità portoghesi in virtù del regolamento (CE) n. 1696/92 della Commissione del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽¹¹⁾; che, per un migliore funzionamento del regime suddetto, occorre prevedere alcune deroghe a tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽¹³⁾, e (CEE) n. 1696/92, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1462/98 della Commissione⁽¹⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.⁽⁵⁾ GU L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.⁽⁶⁾ GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 29.⁽⁷⁾ GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁸⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽⁹⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.⁽¹²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽¹³⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.⁽¹⁴⁾ GU L 193 del 9. 7. 1998, pag. 24.

- 162 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 400 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento portoghese.

2. Le carni vendute devono essere consegnate a Madera ai sensi del regolamento (CE) n. 1322/98.

3. Fatte salvi le disposizioni del presente regolamento la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 1696/92.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti, gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 5 novembre 1998.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6.

Articolo 2

1. Dopo aver ricevuto un'offerta o una domanda di acquisto, l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso l'organismo competente portoghese di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

2. L'organismo portoghese riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. La domanda di certificato deve essere accompagnata dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo d'intervento venditore o da una copia autenticata della stessa.

La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura di acquisto.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/92, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non potranno beneficiare dell'aiuto.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1696/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare a Madera — senza aiuto».

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2539/84, le domande d'acquisto possono essere presentate a partire dal decimo giorno lavorativo dopo la data indicata all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 3 000 ECU/t per le carni bovine disossate
- 2 000 ECU/t per le carni bovine con osso.

La consegna dei prodotti nell'isola di Madera entro il 30 giugno 1999 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾. La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti dell'isola di Madera delle formalità relative alla consegna in questione.

Articolo 5

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T5 è riportata la seguente dicitura:

- Carne de intervención destinada a Madeira — sin ayuda [Reglamento (CE) n° 2319/98]
- Interventionskød til Madeira — uden støtte (forordning (EF) nr. 2319/98)
- Interventionsfleisch für Madeira — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 2319/98)
- Κρέας από την παρέμβαση για τη Μαδέρα — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2319/98]
- Intervention meat for Madeira — without the payment of aid (Regulation (EC) No 2319/98)
- Viandes d'intervention destinées à Madère — sans aide (règlement (CE) n° 2319/98)
- Carni in regime d'intervento destinate a Madera — senza aiuto [regolamento (CE) n. 2319/98]
- Interventievlees voor Madeira — zonder steun (Verordening (EG) nr. 2319/98)

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

— Carne de intervenção destinada à Madeira — sem ajuda [Regulamento (CE) n° 2319/98]

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1462/98 è abrogato.

— Madeiralle osoitettu interventioliha — ilman tukea (Asetus (EY) N:o 2319/98)

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

— Interventionskött för Madeira — utan bidrag (Förordning (EG) nr 2319/98).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Alimmat hinnat ecuina tonnilta (1)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Tranche (INT 13)	62	1 300
	— Entrecôte (INT 19)	100	1 300
IRELAND	— Topside (INT 13)	100	1 300
	— Rump (INT 16)	100	1 100
	— Striploin (INT 17)	100	2 300
	— Forerib (INT 19)	100	1 300

b) **Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso — Luullinen takaneljännes — Bakkvartsparter med ben**

PORTUGAL	— Quartos traseiros	500	800
----------	---------------------	-----	-----

(1) Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1. i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17(1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.

(1) Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

FRANCE:

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

PORTUGAL:

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G

P-1600 Lisboa

Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax (351-1) 751 86 15

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III —
ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III*

— Organismo português a que se refiere el apartado 1 del artículo 2

— Det portugisiske organ, der omhandles i artikel 2, stk. 1

— In Artikel 2 Absatz 1 genannte portugiesische Stelle

— Ο πορτογαλικός οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1

— The Portuguese agency referred to in Article 2(1)

— L'organisme portugais visé à l'article 2, paragraphe 1

— L'organismo portoghese di cui all'articolo 2, paragrafo 1

— De in artikel 2, lid 1, bedoelde Portugese instantie

— O organismo português referido no n.º 1 do artigo 2.º

— 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Portugalin toimielin

— Det portugisiske organ som anges i artikel 2.1

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Avenida da República, 79

P-1094 Lisboa Codex

Tel.: (351-1) 791 19 43/791 18 00; telefax: (351-1) 796 37 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2320/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2144/98 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2144/98 è modificato nel modo seguente:

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

1) All'articolo 5, paragrafo 2:

a) il testo del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti "A", a 1 750 ECU;»

b) il testo del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per le carni bovine disossate destinate ai prodotti "B" o a un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B", a 1 600 ECU.»

considerando che il regolamento (CE) n. 2144/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità⁽³⁾, prevede la vendita di scorte d'intervento detenute da diversi Stati membri; che devono essere modificati taluni importi della cauzione; che occorre modificare i quantitativi di cui al summenzionato regolamento al fine di tener conto delle scorte detenute da taluni organismi d'intervento;

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 270 del 7. 10. 1998, pag. 31.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Estado-membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta ecuina tonnilta
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

		(a) (2)	(b) (3)	
BELGIQUE/BELGIE	— Quartiers avant/Voorvoeten	90	650	800
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	2 000	650	800
DANMARK	— Forfjerdinger	500	650	800
ITALIA	— Quarti anteriori	2 000	650	800
IRELAND	— Forequarters	380	650	800
FRANCE	— Quartiers avant	2 000	650	800
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	1 000	650	800
PORTUGAL	— Quartos dianteiros	400	650	800
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	2 000	650	800
NEDERLAND	— Voorvoeten	34	650	800
IRELAND	— Hindquarters	420	900	1 050

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

FRANCE	Jarret arrière d'intervention (INT 11)	150	800	950
	Flanchet d'intervention (INT 18)	1 000	700	850
	Jarret avant d'intervention (INT 21)	500	800	950
	Épaule d'intervention (INT 22)	600	1 100	1 250
	Poitrine d'intervention (INT 23)	250	800	950
	Avant d'intervention (INT 24)	1 000	1 100	1 250
UNITED KINGDOM	Intervention shank (INT 11)	500	700	850
	Intervention thick flank (INT 12)	500	1 200	1 350
	Intervention silverside (INT 14)	1 000	1 400	1 550
	Intervention flank (INT 18)	500	600	750
	Intervention forerib (INT 19)	500	1 000	1 150
	Intervention shin (INT 21)	500	700	850
	Intervention shoulder (INT 22)	1 000	1 000	1 100
	Intervention brisket (INT 23)	500	700	850
IRELAND	Intervention forequarter (INT 24)	1 000	1 000	1 150
	Intervention shank (INT 11)	500	800	950
	Intervention flank (INT 18)	500	700	850
	Intervention shin (INT 21)	500	800	950
	Intervention shoulder (INT 22)	1 000	1 100	1 250
	Intervention brisket (INT 23)	500	800	950
	Intervention forequarter (INT 24)	1 000	1 100	1 250

ESPAÑA	Jarrete (INT 11)	0-1	700	850
	Falda (INT 18)	77	700	850
	Morcillo (INT 21)	1	800	950
	Paleta (INT 22)	3	1 100	1 250
	Pecho (INT 23)	2	800	950
	Cuartos delanteros (INT 24)	4	1 100	1 250

(¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23.12.1997, p. 20).

(¹) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 20).

(¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 20).

(¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 20).

(¹) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).

(¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).

(¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).

(¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).

(¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23.12.1997, p. 20).

(¹) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.

(¹) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).

(²) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos "A" contemplados en el apartado 2 del artículo 3.

(²) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.

(²) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.

(²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση, μόνο σε προϊόντα "Α" που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

(²) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).

(²) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits "A" visés à l'article 3, paragraphe 2.

(²) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti "A" di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(²) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.

(²) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos "A" referidos no n° 2 do artigo 3°.

(²) Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.

(²) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(²) Precio aplicable a la transformación en los productos "B" contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos "A" y productos "B".

(²) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.

(²) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.

(²) Τιμή που εφαρμόζεται για τη μεταποίηση σε προϊόντα "Β" που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή σε μείγμα προϊόντων Α και προϊόντων Β.

(²) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.

(²) Prix applicable pour la transformation en produits "B" visés à l'article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits "A" et de produits "B".

(²) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti "B" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B".

(²) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.

(²) Preço aplicável para a transformação em produtos "B" referidos no n° 3 do artigo 3°, ou uma mistura de produtos "A" e produtos "B".

(²) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.

(²) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»

DIRETTIVA 98/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 1998
sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾, tenuto conto del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 29 luglio 1998,

- (1) considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;
- (2) considerando che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;
- (3) considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli;
- (4) considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;
- (5) considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;
- (6) considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla nullità dei diritti su disegni e modelli e le norme concernenti gli effetti di tale nullità;
- (7) considerando che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile;
- (8) considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;
- (9) considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una definizione unitaria della nozione di disegno o modello e dei requisiti di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;

⁽¹⁾ GU C 345 del 23.12.1993, pag. 14 e GU C 142 del 14.5.1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 388 del 31.12.1994, pag. 9 e GU C 110 del 2.5.1995, pag. 12.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU C 287 del 30.10.1995, pag. 157), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 (GU C 237 del 4.8.1997, pag. 1), decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 52). Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1998. Decisione del Consiglio del 24 settembre 1998.

- (10) considerando che è essenziale, per agevolare la libera circolazione delle merci, far sì che in linea di massima i diritti sui disegni ed i modelli registrati attribuiscono ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;
- (11) considerando che la protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del relativo fascicolo;
- (12) considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell'individualità; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno ricorrano i requisiti di protezione;
- (13) considerando che l'accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello;
- (14) considerando che l'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione di un disegno o modello in relazione a caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica; che ciò non implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico; che, analogamente, l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione;
- (15) considerando che, tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;
- (16) considerando che i diritti non sussistono per disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume; che la presente direttiva non costituisce un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;
- (17) considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla registrazione di disegni e modelli;
- (18) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 ed 86 del trattato;
- (19) considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che la mancanza di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero, nel frattempo, mantenere in vigore qualsiasi disposizione conforme al Trattato riguardante l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto iniziale ovvero, qualora introducano nuove disposizioni riguardanti tale uso, queste ultime dovrebbero avere esclusivamente l'obiettivo di liberalizzare il mercato di detti componenti; che gli Stati membri i quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non prevedono la protezione dei disegni e dei modelli dei componenti non sono tenuti ad introdurre la registrazione dei disegni e dei modelli per detti componenti; che tre anni dopo la data di attuazione la Commissione dovrebbe presentare un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, per quanto concerne i componenti di prodotti complessi, l'analisi dovrebbe, in particolare, esaminare la possibilità di un'armonizzazione sulla base delle opzioni possibili, compreso un sistema di retribuzione e un periodo limitato di esclusività; che, al più tardi un anno dopo la presentazione della sua analisi, la Commissione dovrebbe, previa consultazione delle parti maggiormente interessate, proporre al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria;

- (20) considerando che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca un siffatto componente;
- (21) considerando che devono essere enumerati esaurientemente tanto i motivi sostanziali di rifiuto di registrazione negli Stati membri in cui sia previsto un esame di merito delle domande prima della registrazione, quanto le cause sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti su disegni e modelli registrati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «disegno o modello»: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- b) «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;
- c) «prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica:
- a) ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri,
- b) ai disegni o modelli registrati presso l'ufficio dei disegni e modelli del Benelux,
- c) ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro,
- d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso l'Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.

Articolo 3

Requisiti per la protezione

1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.
2. I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:
- a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e
- b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.
4. Per «utilizzazione normale» ai sensi del paragrafo 3, lettera a) s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 4

Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Articolo 5

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 6

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico,

salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:

- a) dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore o avente diritto, e
 - b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto.

Articolo 7

Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione

1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Articolo 8

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 9

Estensione della protezione

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.

Articolo 10

Durata della protezione

In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.

Articolo 11

Nullità o rifiuto della registrazione

1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:
 - a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero
 - b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero
 - c) se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato, ovvero
 - d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda.
2. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo:
 - a) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero

- b) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero
- c) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.
3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.
4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.
5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere dedotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.
6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.
7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.
9. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

Articolo 12

Diritti conferiti dal disegno o modello

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la

commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data.

Articolo 13

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello

1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
- agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali,
 - agli atti compiuti a fini di sperimentazione,
 - agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:
- all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato,
 - all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra,
 - all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.

*Articolo 15***Esaurimento dei diritti**

I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.

*Articolo 16***Relazioni con altre forme di protezione**

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

*Articolo 17***Relazioni con il diritto d'autore**

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

*Articolo 18***Revisione**

Tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno.

Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate.

*Articolo 19***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 21***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

C. EINEM

Dichiarazione della Commissione

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo in merito alla lotta contro le contraffazioni.

La Commissione intende presentare entro la fine dell'anno un libro verde sulla pirateria e la contraffazione nel mercato interno.

La Commissione includerà in tale libro verde l'idea del Parlamento europeo di creare un obbligo per i contraffattori di fornire ai titolari di diritti su disegni o modelli le informazioni sulle loro attività illecite.

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 18

Immediatamente dopo la data di adozione della direttiva, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la Commissione si impegna ad avviare una consultazione che coinvolga i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti di tali prodotti del settore dei veicoli a motore. Scopo della consultazione sarà di giungere ad un accordo volontario tra le parti interessate sulla protezione dei disegni e dei modelli qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto.

La Commissione coordinerà tale consultazione e informerà periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al relativo andamento. Le parti consultate saranno invitate dalla Commissione a prendere in considerazione una gamma di opzioni possibili su cui potrebbe basarsi un accordo volontario, ivi compresi un sistema di remunerazione e un sistema che contempli un periodo di protezione del disegno limitato nel tempo.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1998

che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

(98/603/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

considerando che il periodo transitorio avviato con la decisione 95/408/CE si concluderà il 31 dicembre 1998 e che motivi pratici hanno ritardato l'elaborazione degli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti nel rispetto delle disposizioni delle direttive in materia di norme sanitarie ad essi applicabili;

considerando che, per evitare eventuali interruzioni nelle correnti di scambi tradizionali, è necessario prorogare il periodo transitorio durante il quale un regime semplificato di riconoscimento può essere applicato agli stabilimenti dei paesi terzi che esportano determinati prodotti

di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 95/408/CE la data del 31 dicembre 1998 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2000.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 97/34/CE (GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33).

⁽²⁾ GU C 215 del 10. 7. 1998, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1998

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicapri in Grecia

[notificata con il numero C(1998) 3118]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(98/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 97/658/CE, del 1° ottobre 1997, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione del vaiolo degli ovicapri in Grecia⁽³⁾; che tale aiuto comunitario poteva essere ottenuto per i focolai di vaiolo degli ovicapri insorti tra i mesi di novembre 1995 e dicembre 1996;

considerando che nuovi focolai di vaiolo degli ovicapri sono stati denunciati in Grecia nel corso del 1997; che, tenuto conto del grave pericolo costituito da questa malattia per il patrimonio ovicaprino della Comunità, si è rivelato opportuno proseguirne l'eradicazione, in particolare partecipando con un nuovo contributo comunitario all'indennizzo delle perdite subite dagli allevatori;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza del vaiolo degli ovicapri, le autorità elleniche hanno notificato di aver adottato i provvedimenti opportuni, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e delle disposizioni di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolosa dei suini⁽⁴⁾, modifi-

cata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che sono state rispettate le condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà versato previa constatazione che le misure sono state poste in atto e che le autorità hanno fornito tutte le informazioni richieste entro i termini previsti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di vaiolo degli ovicapri insorti nel corso del 1997.

Articolo 2

1. Fatti salvi i necessari controlli, il contributo finanziario della Comunità viene versato previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui sono stati abbattuti animali; nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

i) per le aziende infette:

- ubicazione e indirizzo,
- data in cui è insorto il sospetto della malattia e data della conferma,
- numero di animali abbattuti e distrutti, per specie e categoria, nonché data dell'abbattimento e della distruzione,
- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario delle aziende infette; risultanti degli esami eseguiti,
- presunta origine dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

- i dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,
- azienda infetta (focolaio) con la quale si sospetta vi siano stati contatti presunti o confermati; tipo di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero, le specie e le categorie degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento, l'importo corrisposto (IVA esclusa) e la data del pagamento.

Articolo 3

1. La domanda di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi di cui all'articolo 2, è presentata alla Commissione anteriormente al 1° dicembre 1998.

2. La Commissione decide in merito al contributo anteriormente al 15 aprile 1999. Anteriormente al 1° maggio 1999, essa informa gli Stati membri, riuniti in sede di comitato veterinario permanente, circa la decisione presa, ai fini di una valutazione.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e per verificare le spese sostenute.

La Commissione comunica agli Stati membri il risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1998

concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna

[notificata con il numero C(1998) 3129]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(98/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del quantitativo nazionale garantito e dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;

considerando che la Spagna ha presentato una domanda per la campagna 1998/99 e che occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto;

considerando che occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Spagna e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto;

considerando che il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° novembre 1998 e il 31 agosto 1999; che le olive fresche entrate nell'impresa di trasformazione anteriormente al 1° settembre 1998 non sono considerate trasformate a titolo del suddetto periodo; che debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano;

considerando che occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti;

considerando che le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere autorizzate a condizioni da determinare;

considerando che occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola; che dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori; che occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo;

considerando che occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate; che può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni;

considerando che la Spagna deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99 la Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Spagna, entrate in un'impresa di trasformazione autorizzata, per essere trasformate in olive da tavola.

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

2. L'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° novembre 1998 al 31 agosto 1999.

Tuttavia non sono prese in considerazione le olive entrate nelle imprese di trasformazione autorizzate anteriormente al 1° settembre 1998.

3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia, e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 11,5 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CE.

2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:

- presentano una domanda di autorizzazione accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
- dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 30 tonnellate di olive all'anno nelle isole e 50 tonnellate di olive all'anno nelle altre zone.

2. La domanda di autorizzazione comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;
- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alle date del 1° settembre 1998 e del 1° novembre 1998.

3. Ai fini dell'autorizzazione l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;

— tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

- a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita,
- b) i quantitativi di olive messe in trasformazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e i quantitativi di olive da tavola trasformate,
- c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata,
- d) i quantitativi usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari;

— fornire al produttore e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate;

— sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. L'autorizzazione è rifiutata o ritirata immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi le condizioni stabilite per l'autorizzazione, oppure
- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure
- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola l'oleicoltore presenta, entro il 31 dicembre 1998, una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva, o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Articolo 6

1. L'impresa autorizzata rilascia al produttore di olive da tavola, all'atto della consegna, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa. Per le olive entrate nell'impresa a decorrere dal

1° settembre 1998 per esservi trasformate a decorrere dal 1° novembre 1998, l'attestato deve essere rilasciato anteriormente al 1° dicembre 1998.

2. L'impresa autorizzata comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

a) prima del 10 di ogni mese:

- i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione per la prima volta e trasformate nel corso del mese precedente,
- i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente,
- la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte, alla fine del mese precedente;

b) anteriormente al 1° luglio 1999, l'elenco nominativo dei produttori di olive da tavola, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;

c) anteriormente al 1° giugno 2000, il totale dei quantitativi consegnati a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99 e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta presso l'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio 1999, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo;
- l'ubicazione delle aziende e delle parcelle in cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;
- l'impresa autorizzata a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione

in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna;
- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese autorizzate;
- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. La Spagna prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola;
- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa autorizzata ai sensi della presente decisione;
- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Spagna, non è concesso alcun aiuto al produttore di olive da tavola la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo.

Articolo 9

1. L'anticipo dell'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio⁽¹⁾, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa autorizzata di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 1999.

⁽¹⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

Articolo 10

1. L'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. Il tasso applicabile per la conversione in pesetas dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno del mese della prima consegna di olive da parte del produttore di cui trattasi.

3. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro 90 giorni a decorrere dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

Articolo 11

La Spagna comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;
- anteriormente al 1° agosto 1999, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;
- anteriormente al 16 giugno 2000, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

Articolo 12

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione